



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 43 – 01 MARZO 2024

Riunione del 21 Febbraio 2024

37.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

Sig.ra ANNA TANESE in qualità di Presidente p.t. della ASD Grotte Volley

S.S. ASD GROTTI VOLLEY in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione.

Il procedimento indicato in epigrafe era incardinato a seguito dell'atto di deferimento del 5 dicembre 2023 a mezzo del quale la Procura Federale chiedeva procedersi nei confronti di:

- *Anna Talese, in qualità di Presidente della ASD Grotte Volley, per aver, in violazione dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, RAT FIPAV; dell'art. 24, RAT FIPAV; artt. 1 e 74 Reg. Giur., artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il tesseramento ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenni, di chi esercita la potestà genitoriale", tesserato l'atleta M. R. in data 11 settembre 2023 in assenza del prescritto modulo F di primo tesseramento;*

- *della ASD Grotte Volley, per aver, in violazione dell'art. 9, Statuto FIPAV; dell'art. 16, Statuto FIPAV; degli artt. 2 e 24 RAT FIPAV; artt. 1, 74 Reg. Giur., artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il tesseramento ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenni, di chi esercita la potestà genitoriale", tesserato l'atleta M. R. in data 11 settembre 2023 in assenza del modulo F di primo tesseramento;*





Il Tribunale Federale con provvedimento del 13 dicembre 2023 convocava gli incolpati per l'udienza del 21 febbraio in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegavano, l'avv. Giuseppe Militerni, per la Procura Federale, e la sig.ra Anna Tanese in proprio e quale presidente del Sodalizio incolpato.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e ritenuta provata *per tabulas* la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico della sig.ra Anna Tanese, la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi tre ed a carico del sodalizio ASD Grotte Volley la sanzione pecuniaria di € 300,00; la sig.ra Tanese si riportava alla memoria già trasmessa alla procura Federale, precisando che l'errore in cui era incorsa era derivato da una omonimia nel trasferimento di altra atleta tesserata con lo stesso cognome della denunciante.

Il Tribunale presa visione della documentazione e degli atti depositati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame del Tribunale trae origine dalla comunicazione di revoca del tesseramento dell'atleta M. R. inviata dall'Ufficio Tesseramento alla Procura Federale oltre che all'atleta ed al sodalizio incolpato.

In esito all'istruttoria compiuta dalla Procura erano acquisiti agli atti:

la comunicazione del 5 ottobre 2023 inviata con posta certificata dall'atleta all'Ufficio Tesseramento, con la quale comunicava di non aver autorizzato la ASD Grotte Volley a procedere al suo tesseramento e di non aver sottoscritto alcun modulo o altro documento al riguardo;

la mail del 13 ottobre della presidente del sodalizio inviata in risposta alla richiesta di chiarimento trasmessa dall'Ufficio Tesseramento, con la quale, di fatto, ammetteva di aver tesserato l'atleta senza aver ottenuto la sua autorizzazione per un equivoco in cui era incorso il segretario del Sodalizio.

Dopo la comunicazione di conclusioni delle indagini, la sig.ra Tanese in data 14 novembre inviava una breve memoria alla Procura con la quale ripeteva sostanzialmente la difesa già esposta con la citata mail del 13 ottobre 2023.

Il Tribunale Federale, esaminata la documentazione in atti, e le difese esposte dall'incolpata rileva che le circostanze poste a fondamento del deferimento da cui è scaturito il presente





procedimento, sono stati provati documentalmente e che pertanto è stata accertata la violazione delle norme disciplinari sul tesseramento da parte della sig.ra Tanese con particolare riferimento all'obbligo di *garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta* previsto dalle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV.

Le giustificazioni opposte dall'incolpata non valgono in alcun modo ad attenuare la responsabilità degli incolpati

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico della sig.ra Anna Tanese nella sua qualità di presidente della ASD Grotte Volley la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre;
- a carico del sodalizio ASD Grotte Volley, in persona del suo legale rappresentante p.t. la sanzione pecuniaria di € 300,00 (trecento).

Roma, 29 Febbraio 2024

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 Marzo 2024